

Note di lettura - Norme di interesse dei comuni colpiti

Articolo 1

(Ambito di applicazione e organi direttivi)

Il **comma 1** amplia l'ambito di applicazione del dispositivo ai comuni interessati dagli eventi sismici che nel mese di ottobre 2016. Il nuovo allegato 2 al decreto-legge in esame contiene l'elenco dei **69 Comuni** colpiti dagli eventi sismici del **26 e del 30 ottobre 2016, che si aggiungono ai 62 Comuni del sisma del 24 agosto di cui all'allegato 1.**

Le disposizioni possono applicarsi, sulla base di quanto disposto dal **comma 2, anche ad altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni** ivi verificatisi **e gli eventi sismici** del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi, **comprovato da apposita perizia.**

Il **comma 4** prevede la **cessazione della gestione straordinaria**, finalizzata alla costruzione, al **31 dicembre 2018.**

Gli **organi della gestione straordinaria (commi 3, 5-7)** sono:

- il **Commissario straordinario**, che provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto;
- i **vice-commissari**, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate;
- una **cabina di coordinamento della ricostruzione**, presieduta dal Commissario straordinario, quale luogo di raccordo tra Commissario e vice-commissari e per concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurarne l'applicazione uniforme e unitaria;
- un **comitato istituzionale regionale** presieduto dal Presidente della Regione, a cui partecipano i Presidenti delle Province e i sindaci dei comuni indicati nell'allegato 1 e 2, e nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza del Presidente della Regione.

Articolo 2

(Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari)

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità che il Commissario deve seguire nell'esercizio delle proprie funzioni; in particolare, viene **previsto che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze**, e che **realizzi i propri compiti attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori** e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso **modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati**, degli operatori economici e della cittadinanza.

Fra le **funzioni attribuite al Commissario straordinario**:

- operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile per **interventi** di relativa competenza volti al **superamento dello stato di emergenza** e agevolare il proseguimento degli interventi di **ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo**;

- **coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati** (sovrintendendo all'attività dei vice-commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi) e delle opere pubbliche;
- **operare una ricognizione** e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il **quadro complessivo dei danni** e stimare il relativo fabbisogno;
- **individuare gli immobili danneggiati ubicati in Comuni diversi** da quelli elencati negli allegati 1 e 2 ;
- **sovrintendere** sull'attuazione delle **misure di sostegno alle imprese**, anche per favorire il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite;
- **adottare e gestire l'elenco speciale di professionisti** a cui è possibile affidare incarichi di progettazione e direzione dei lavori, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento.

Il Commissario straordinario coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi, anche avvalendosi degli uffici speciali di cui all'art. 3.

Fra le **funzioni attribuite ai vice commissari**:

- **sovrintendere agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali** di competenza delle Regioni;
- **curare, sotto la propria responsabilità, i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati.**

Articolo 3

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

Il **comma 1** prevede che per la gestione della ricostruzione **ogni Regione istituisce**, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato **“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”**, presso il quale (ai sensi del comma 5) è costituito uno sportello unico per le attività produttive **(SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti**.

È inoltre prevista la **facoltà**, per le Regioni, i Comuni e le Province interessati, di **assumere personale** per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali.

Fra le **funzioni degli Uffici speciali** per la ricostruzione:

- **pianificazione urbanistica** connessa alla ricostruzione;
- **istruttoria** per la concessione di **contributi** e tutti gli altri **adempimenti** relativi alla **ricostruzione privata**;
- **diretta attuazione degli interventi di ripristino** o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali;
- **realizzazione degli interventi di prima emergenza**

Il **comma 4** stabilisce che gli uffici speciali operano come uffici di **supporto e gestione operativa** a servizio dei **Comuni anche per** i procedimenti relativi ai **titoli abilitativi**

edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

Articolo 4

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**, con una **dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016**, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Viene altresì **prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali.** Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

Articolo 4-bis

(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

Il **comma 1** prevede che **i sindaci dei Comuni** dei territori interessati dagli eventi sismici **forniscano indicazioni al Dipartimento** della protezione civile con **riguardo alle aree da destinare agli insediamenti di container.** Ai fini dell'individuazione delle suddette aree, la disposizione richiama due criteri: la preferenza per le **aree pubbliche**, rispetto a quelle private, e il **contenimento del relativo numero.** Sulla base di quanto prevede il comma 1, i provvedimenti di **localizzazione su aree private** comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica ed hanno **valore di provvedimenti di occupazione d'urgenza.**

Il **comma 7** prevede **che i comuni acquisiscano i servizi necessari**, attraverso le procedure previste con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di **assicurare la gestione delle aree temporanee.**

Il **comma 11** stabilisce che, per lo svolgimento delle suddette attività, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni **possono avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.**

Articolo 5

(Ricostruzione privata)

L'articolo 5 **elenca i criteri che**, una volta definiti dal Commissario, **devono essere applicati al processo di ricostruzione**, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Vengono inoltre **individuato le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti.** L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere "non direttamente assistenziale" (cioè destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). Una specifica disposizione

rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

Articolo 6

(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

L'articolo 6 **disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo**. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La **misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%**, tranne in alcuni casi (disciplinati dal comma 5) relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2. Ulteriori disposizioni (commi 9-13) riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Articolo 7

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

In particolare, tali **contributi sono finalizzati (comma 1) a:**

- 1) riparare, ripristinare o ricostruire:** gli immobili **“di interesse strategico”**, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico (lettera b).
- 2) riparare o ripristinare: gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio danneggiati dall'evento sismico.** Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso (lettera c).

Articolo 10

(Ruderi ed edifici collabenti)

Il **comma 1** stabilisce l'inammissibilità a contributo per **gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive** che, alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 e alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2, **non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune**, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

Articolo 11

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

Gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni sono i principali soggetti deputati alla pianificazione urbanistica e alla relativa adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

Il **Comune (commi 4 e 5):**

- **adotta** con atto consiliare gli **strumenti urbanistici attuativi**;
- **trasmette** gli strumenti urbanistici adottati al commissario straordinario per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente;
- **approva** definitivamente lo strumento attuativo.

Il **comma 8** disciplina la procedura per l'**individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI)** da parte dei **comuni**, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio.

I **Comuni** con deliberazione del consiglio comunale **possono:**

- **individuare** gli aggregati edilizi da recuperare tramite interventi unitari;
- **perimetrare**, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, per l'integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero e per le esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

I **commi 9, 10 e 11** disciplinano la procedura per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi. In sintesi si prevede:

- la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione (**comma 9**);
- l'eventuale sostituzione dei proprietari non aderenti al consorzio da parte dei comuni (**comma 10**);
- il diritto di rivalsa, a favore del consorzio e dei Comuni, nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio, in caso di maggiori spese effettuate (**comma 11**).
- decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal suddetto invito rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione ai proprietari, i **Comuni si sostituiscano ai proprietari non aderenti al consorzio** ed eseguano gli interventi, con i contributi previsti per la ricostruzione privata (dall'art. 5) che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari, **mediante occupazione temporanea degli immobili**, per una **durata non superiore a tre anni** e per la quale non è dovuto alcun indennizzo (**comma 10**);
- in tali casi, sia esercitato **il diritto di rivalsa** a favore del consorzio e dei Comuni, **se gli interventi di riparazione** dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati **superino il contributo ammissibile (comma 11)**.

Articolo 12

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

Alla domanda per la concessione dei contributi e per il rilascio del titolo edilizio sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, la **scheda AeDES** (*Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica*).

Tale scheda può essere **redatta anche da parte del personale tecnico del Comune** o da personale tecnico e specializzato **di supporto al Comune** appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13

(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)

L'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (commi 1 e 2). Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (comma 4).

Articolo 14

(Ricostruzione pubblica)

Al **comma 1** la norma elenca quattro diverse tipologie di interventi in favore dei quali possono essere concessi contributi, in cui rientrano:

- a) gli immobili adibiti ad **uso scolastico o educativo per la prima infanzia**, pubblici o paritari, e le **strutture edilizie universitarie**, gli **edifici municipali**, le **caserme** in uso all'amministrazione della difesa, gli **immobili demaniali** o di proprietà di **enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- b) le **opere di difesa del suolo** e le **infrastrutture** e gli **impianti pubblici di bonifica** per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) gli **edifici pubblici ad uso pubblico**, ivi compresi **archivi**, **musei**, **biblioteche** e **chiese**, nonché, **strutture sanitarie** e socio-sanitarie, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
- d) gli interventi di **riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati** inclusi nelle **aree cimiteriali** e individuati come **cappelle private**, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Con i medesimi provvedimenti del commissario straordinario, ai sensi del **comma 2**, si prevede la definizione di una serie di atti di programmazione degli interventi, e segnatamente di:

- un **piano delle opere pubbliche** e un **piano dei beni culturali**;
- un **piano di interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico**;
- un **piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti** derivanti dagli interventi di prima emergenza;
- un **programma di ripristino e di realizzazione delle infrastrutture ambientali**.

I **commi 4, 5 e 7** disciplinano una **procedura per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento**, che prevede:

- **l'invio dei progetti da parte dei soggetti attuatori** (soggetti di cui all'articolo 15) **al commissario straordinario**, sulla base delle priorità definite d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento e in coerenza con il piano delle opere pubbliche ed il piano dei beni culturali;
- **l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario**, che verifica la congruità economica dei progetti e acquisisce il parere della Conferenza permanente;
- **l'adozione del decreto di concessione del contributo** da parte del Commissario;
- **l'invio dei progetti esecutivi alla centrale unica di committenza**, che provvede a selezionare gli operatori economici per la realizzazione degli interventi.

Articolo 15

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

L'articolo 15 individua i **soggetti attuatori** per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (elencati nel comma 1 dell'articolo 14). **Fra questi rientrano:**

- le **regioni**, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione per i territori di rispettiva competenza;
- il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**;
- il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Il **comma 2**, inoltre, **consente alle diocesi di svolgere la funzione di soggetto attuatori qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie**. In caso di utilizzo di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Articolo 15-bis

(Interventi immediati sul patrimonio culturale)

Il **comma 2** disciplina la procedura per l'esecuzione dei primi interventi, necessari ad evitare danni ai beni culturali e paesaggistici, nonché per l'approvazione degli interventi successivi. Il primo periodo del comma consente, **ai Comuni interessati**, di **effettuare gli interventi indispensabili**, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, **per evitare ulteriori danni** ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, **dandone immediata comunicazione al MIBACT** (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Il **comma 3** prevede **l'applicazione delle procedure** previste dal comma 2 anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti **nei Comuni interessati o ricadenti nelle aree protette o nelle ZPS nei medesimi Comuni**.

Articolo 16

(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)

Il **comma 1** disciplina la composizione della Conferenza permanente, che è **presieduta dal commissario straordinario** o da un suo delegato e in cui sono rappresentati il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, le Regione, gli Enti Parco e i **Comuni** territorialmente competenti. L'istituzione della Conferenza permanente è volta a potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Ai sensi del **comma 2**, la Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento ha altresì **effetto di variante** agli strumenti urbanistici vigenti.

Il **comma 3** elenca le **funzioni della Conferenza**, che riguardano:

- l'espressione del **parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni** entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
- **l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali** promossi dai soggetti attuatori;
- l'espressione del **parere in materia ambientale, per gli interventi privati**;
- l'espressione del **parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali**.

Articolo 17-bis

(Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi)

È inserita una **nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES**: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, **per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi** che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.

Articolo 18

(Centrale unica di committenza)

L'articolo 18 prevede che i **soggetti attuatori**, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, **si avvalgono di una centrale unica di committenza**, che è **individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (commi 1 e 2)**. Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza (**comma 3**).

Sulla base di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 14, **alla centrale unica di committenza sono inoltrati, da parte del Commissario straordinario, i progetti esecutivi, affinché provveda ad espletare le procedure di gara** per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

Articolo 18-bis

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)

L'articolo 18-bis è finalizzato a **consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017**. A tal fine, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

Numero minimo e massimo di alunni e studenti per classe:

- **Scuola primaria:** min. 15 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei **comuni montani**); max. 26.
- **Scuola secondaria di primo grado:** min. 18 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei **comuni montani**) max. 27 per le classi prime.

Articolo 19

(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016)

L'articolo 19 dispone che – per un periodo di **tre anni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - **l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi**, in favore delle **micro, piccole e medie imprese**, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici.

Articolo 20

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle **imprese danneggiate** ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, incluse le imprese agricole. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale **non** è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui **fondi** siano situati in tali territori.

Articolo 25

(Rilancio del sistema produttivo)

L'articolo 25 dispone l'applicazione del **regime di aiuto per le aree industriali in crisi** ai territori dei **Comuni interessati dagli eventi sismici**, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone, al fine di consentire l'applicazione della misura, che il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, **provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1 e 2**, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012, che demanda a decreti del MISE le **modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa (comma 8)** e delle situazioni di crisi industriale non complessa (**comma 8-bis**).

Articolo 27

(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

L'articolo 27 **incarica il Commissario straordinario di predisporre e approvare, entro un anno** dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, un **programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni** ricompresi negli allegati 1 e 2, con particolare attenzione agli **impianti di depurazione e di collegamento fognario, nonché agli acquedotti**.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

Il **comma 4** dispone che il **Comune** di origine dei materiali viene indicato quale **soggetto produttore dei materiali** ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, in deroga alla definizione di “produttore di rifiuti” contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente.

In base al **comma 6**, la **raccolta** e il **trasporto dei materiali** – classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 in base al comma 4 - verso i centri di raccolta comunali ed i siti di deposito temporaneo sono operati a cura:

- delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che operino presso i territori interessati;
- o dei Comuni territorialmente competenti;
- o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte.

Lo stesso comma prevede che la raccolta e il trasporto sia effettuato, dai suddetti soggetti (aziende, comuni o amministrazioni pubbliche), **direttamente o mediante imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate**.

Articolo 30

(Legalità e trasparenza)

L'articolo 30 istituisce una **Struttura di missione** nell’ambito del Ministero dell’interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione **nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici** – nonché dei contratti privati che fruiscono di contribuzione pubblica - concernenti lavori, servizi e forniture, **connessi agli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti** dal sisma.

Articolo 36-ter

(Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **vieta fino al 31 dicembre 2017**, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, **l'installazione di slot machine, videolottery** e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

Articolo 37

(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)

Le **amministrazioni pubbliche "direttamente" coinvolte** nella gestione degli interventi innanzi ad eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ai sensi della normativa sulla protezione civile: cfr. articolo 5, commi 1 e 1-bis della legge n. 225 dl 1992) **sono autorizzate a differire i termini dei periodi di pagamento**, quali scanditi dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012: sono atti di recepimento di normativa europea contro i ritardi nelle transazioni commerciali).

Articolo 39

(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a **6 milioni di euro**, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella **gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico** nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori.

Articolo 40

(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea)

L'articolo 40, modificato dal Senato al fine di ricompredervi gli eventi sismici successivi al 24 agosto, dispone il **riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici** al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

Articolo 41

(Disposizioni inerenti la cessione di beni)

L'articolo 41, modificato dal Senato al fine di ricompredervi gli eventi sismici successivi al 24 agosto, consente la **cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali** che siano stati già assegnati a regioni o ad **enti locali** e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

Articolo 42

(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)

L'articolo 42, modificato dal Senato, stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, di determinare **modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle**

attività già avviate in prima emergenza. Il comma 2 dispone che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Articolo 43

(Reperimento alloggi per la locazione)

L'articolo 43, modificato dal Senato, fa salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti.

In base al **comma 2**, con provvedimenti del Commissario anche a mezzo di ordinanza **si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi**, cui **provvede poi il Sindaco del comune interessato**. Il comma 3, modificato dal Senato al fine di ricomprendere gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, stabilisce la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Per le finalità della norma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Articolo 44

(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

L'articolo 44, come modificato dal Senato, contiene quattro disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente:

- a) la **sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.**;
- b) **l'esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni colpiti dal sisma, per l'anno 2016** dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- c) **la sospensione per 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL**, a carico dei Comuni colpiti dal sisma;
- d) **la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.**

Il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede, per la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 52 (Disposizioni finanziarie).

Articolo 47

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

L'articolo 47 dispone l'**esclusione** dalla base imponibile, ai fini **IRPEF**, **IRES** e **IRAP**, dei **contributi, indennizzi e risarcimenti** connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1 (alla cui scheda di commento si rinvia), di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma (comma 1).

Articolo 48

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

L'articolo 48 prevede la **sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti** a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 (c.d. "**busta pesante**").

Si prevede, inoltre, la **sospensione delle fatture** relative alle **utenze** localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma: nel corso dell'esame al Senato sono state aggiunte le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (**comma 2**).

Si prevede l'**esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo** per le istanze presentate alla PA fino al 31 dicembre (**comma 7**).

I redditi dei **fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero** sono **esclusi** dalla base imponibile a fini **IRPEF** e **IRES**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (**comma 16**).

Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari (**comma 17**). Il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici è sospeso fino al 30 giugno 2017 (**comma 18**).

Articolo 49

(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)

L'articolo 49, modificato dal Senato, reca disposizioni relative alla **sospensione dei processi civili, penali e amministrativi**, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre. L'articolo, più nel dettaglio, **sospende** fino al **31 maggio 2017** i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra

giurisdizione speciale pendenti alla data 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall'Allegato n. 1 (**commi 1 e 6**).

Articolo 50-bis

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

Le disposizioni recano autorizzazione all'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile; ed ha per oggetto l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Il comma 1 autorizza l'assunzione fino a **350 unità** - nel limite di spesa di: 1,8 milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni per il 2017 - di personale "con professionalità di tipo tecnico od amministrativo".

Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a **tempo determinato**, da parte dei **Comuni** interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016.

Il **comma 3** autorizza i Comuni che procedano alle assunzioni, ad attingere alle **graduatorie vigenti** - anche se formate per assunzioni a tempo indeterminato - per profili professionali compatibili.

Il **comma 5** ha per oggetto eventuale proroga di rapporti di lavoro a termine già in essere (alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Articolo 52

(Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo, modificato dal Senato, reca l'individuazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 1**, introdotto dal Senato, **rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019.